

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7: "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2471 di data 12 marzo 2018

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

- Impianto funiviario B22m "PASSO SAN PELLEGRINO COL MARGHERITA", nell'area sciabile passo San Pellegrino, in Comune di Falcade;
- modifica tecnica non sostanziale.

Sono presenti:

- dott. Romano STANCHINA - Presidente f.f.

- dott. Silvio DALMASO - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste

da sc

- dott. Luca MALESANI - componente supplente Servizio Foreste e fauna

- arch. Alessia RUGGERI - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del

paesaggio

- dott.ssa Paola VISINTAINER - componente supplente Servizio Geologico

- ing. Cristina PENASA - componente supplente Servizio Bacini Montani

- dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e

aree protette

- ing. Claudio PALLAORO - componente supplente Servizio autorizzazioni e

valutazioni ambientali

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, il dott. Alessandro Silvestri e il geom. Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci, l'ing. Alessio Bertò del Servizio Turismo e sport e l'ing. Matteo Merzliak del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

Vista la domanda pervenuta in data 2 marzo 2018, con la quale la società Funivie Col Margherita S.p.A., con sede in Moena, via Sen Pelegrin, 32, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della I.p. 21 aprile 1987, n. 7 – la modifica tecnica non sostanziale relativa all'impianto funiviario B22m "PASSO SAN PELLEGRINO – COL MARGHERITA", nell'area sciabile passo San Pellegrino, in Comune di Falcade.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma Denni Bettega, datati febbraio 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale proposta prevede i seguenti interventi:

- rimozione e sostituzione della copertura in lamiera ormai deteriorata su alcune porzioni della stazione di monte:
- installazione di nuova copertura utilizzando pannelli tipo "sandwich" e pannelli in policarbonato su un lato della copertura per garantire adeguato illuminamento interno naturale alla stazione di monte:
- installazione di impianto fotovoltaico su porzione di nuova copertura da realizzare;
- modifica dei locali interni alla stazione di monte per la realizzazione di locali destinati a bivacco, completo di servizi accessori;
- realizzazione di un nuovo edificio destinato a ristorazione in prossimità e contiguo alla stazione di monte, con strutture separate e compartimentato rispetto alla stazione di monte.

Considerato che l'aspetto di ordine paesaggistico è stato valutato dall'Amministrazione comunale di Falcade e che la Commissione ha competenza tecnica riferita esclusivamente alle modifiche proposte per la stazione di monte della funivia, sebbene in territorio extraprovinciale, in quanto la concessione di linea è stata rilasciata dal Servizio impianti a fune della Provincia autonoma di Trento.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della I.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che gli interventi in argomento sono da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabili dalla Commissione di coordinamento.

Considerato, altresì, che gli interventi in esame appaiono compatibili sotto il profilo funiviario, tecnico-sciistico, idrogeologico, forestale.

Considerato che gli interventi in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ritenuto pertanto di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del 5° comma, lett. b), dell'art. 6 della l.p. 7/87.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

delibera

- di autorizzare la società Funivie Col Margherita S.p.A., con sede in Moena, via Sen Pelegrin, 32, ai lavori di modifica tecnica non sostanziale relativa all'impianto funiviario B22m "PASSO SAN PELLEGRINO – COL MARGHERITA", nell'area sciabile passo San Pellegrino, in Comune di Falcade, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
- di rendere noto che dovrà essere assolto quanto previsto dal D.P.R. 753 dell'11 luglio 1980, per il rilascio di deroga alla distanze dall'impianto funiviario del nuovo edificio destinato a ristoro che verrà edificato in fregio alla stazione di monte;
- 3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
- di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza del Servizio impianti a fune e piste da sci;
- 5. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO - Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F. - dott. Romano Stanchina -

GM/SD/fr